

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA

L'anno duemila-ventidue il giorno _ventinove_ del mese di luglio_ l'Amministratore Unico dell'Azienda, Avv. Lucrezia GUIDA, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 9 del 20 ottobre 2019, assistito dal Direttore F.F. Dott. Francesco D'Onofrio, con funzioni anche di Segretario, ha adottato la seguente:

DELIBERAZIONE N. __0064/2022_ del __29/07/2022

OGGETTO: *Costituzione fondo risorse decentrate "Anno 2022" ai sensi dell'art. 67 CCNL 21/05/2018 e verifica rispetto vincoli di finanza pubblica*

Responsabile P.O. Personale:

Dott. Massimo Cristallo _____

Il Dirigente dell'Ufficio Tecnico, Affari Generali e Personale – Ing. Pasquale Lionetti

parere di regolarità tecnica favorevole _____

Il Dirigente dell'Ufficio Amministrativo, Bilancio e Patrimonio – Dott. Francesco D'Onofrio

parere di regolarità contabile favorevole _____

Il Direttore F.F. – Dott. Francesco D'Onofrio:

parere di legittimità favorevole _____

L'AMMINISTRATORE UNICO

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";

Visto il CCNL Comparto Funzioni locali 21.05.2018;

VISTO il Bilancio di Previsione 2022, adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 50 del 23 maggio 2022, esecutivo ai sensi dell'art. 18, comma 9, della legge regionale n. 11/2006;

Premesso che:

- il D.lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;

- le risorse destinate al Fondo per le risorse decentrate sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente, in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per ciò che concerne le relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Vista la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata il 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

"La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il "Fondo" contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione.

... "nel caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale" (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR, n. 166/2017/PAR e Sezione Controllo per il Veneto, n. 263/2016/PAR).

Ne consegue, pertanto, che la sola quota stabile del "Fondo", in quanto obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, confluisce nell'avanzo vincolato e potrà essere spesa nell'anno successivo; diversamente, le risorse variabili restano definitivamente acquisite al bilancio come economie di spesa.

Giova da ultimo evidenziare come le risorse trasportate, ancorché di parte stabile, debbono essere qualificate, nel fondo degli anni successivi, come risorse a carattere strettamente variabile, con espresso divieto, quindi, di utilizzarle per finanziare impieghi fissi e continuativi (cfr. parere MEF del 24 gennaio 2013)";

Dato atto che:

- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta dell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

- il suddetto CCNL stabilisce all'art. 67 che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano determinate annualmente dagli Enti, secondo le modalità definite da tale articolo e individua le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità nonché le risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, individuando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio;

Premesso che le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:

- ✓ risorse stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro, costituite, ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 21.05.2018, da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori ed eventuali aumenti delle predette risorse così come definite dall'art. 67 comma 2 e comma 5 lettera a) del CCNL 21.05.2018;
- ✓ risorse variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate e definite dall'art. 67 commi 3, 4 e 5 lettera b) del CCNL 21.05.2018;

Visto l'art. 67 del CCNL del 21.05.2018 comma 2 lett. a) e b), ai sensi del quale l'importo unico consolidato è stabilmente incrementato:

a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;

b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

Richiamato l'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, il quale stabilisce che: "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato...";

Considerato pertanto che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

Vista la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 54/2021 del 13.7.2021, con la quale si procedeva alla costituzione, ai sensi dell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, del Fondo risorse decentrate per l'anno 2021 in **€ 207.905,66**, al netto dell'importo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, pari ad **€ 72.343,75**, come dettagliato nel relativo Allegato A) alla medesima deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, dando atto del rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, al netto degli incrementi di cui l'art. 67 comma 2 lett. a) e b) del CCNL del 21.05.2018;

Considerato che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio, anche per l'anno 2021;

Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha stabilito che: *"Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017"*.

Considerato che l'art. 11 del Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha definitivamente chiarito, che: *"In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico; b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato art. 23"*;

Considerato in particolare che, al fine di garantire il rispetto del limite di legge, a tal fine contenendo il trattamento accessorio complessivo del personale dell'anno 2022, nella somma delle sue macro-componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa, "fondo" Dirigenza) entro l'equivalente importo dell'anno 2016, non è necessario procedere ad alcuna decurtazione del fondo del corrente anno, in quanto lo stesso consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità alle disposizioni dell'art. 23, comma, 2 del D.Lgs. n. 75/2017;

Considerato che l'art. 67, comma 7, del CCNL prevede espressamente che *"La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017"*;

Considerato che la norma contrattuale (articolo 17, comma 5, CCNL 1.4.1999) prevede che le risorse di parte stabile non spese nell'anno precedente vadano ad incrementare la parte variabile del fondo dell'anno successivo;

Rilevato che l'art. 68, comma 1, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo eventuali risorse residue non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;

Dato atto che:

- al fine di avviare il confronto con la parte sindacale per la sottoscrizione del CCDI si rende necessaria la costituzione del Fondo delle Risorse decentrate per l'anno 2022;
- la costituzione del Fondo delle Risorse decentrate per l'anno 2022 risulta dettagliata nell'Allegato A) alla presente deliberazione;

Preso atto delle indicazioni della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, che con la deliberazione n. 6/2018 ha annunciato il principio di diritto secondo cui: *"gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. 50/2016 nel testo modificato dall'art. 1 comma 526, della legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), erogati su risorse finanziarie individuate ex legge facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017"*;

Considerato che l'art. 113, comma 5 bis, del D.L. n. 50/2016 (codice degli appalti), introdotto dalla Legge n. 205/2017, ha disposto che *"gli incentivi per funzioni tecniche fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture"*;

Ritenuto pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2022, nel rispetto delle norme sopracitate, come risultante nell'Allegato A) alla presente deliberazione, fatti comunque salvi i successivi provvedimenti di destinazione, all'esito della contrattazione integrativa annuale;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2022, così come definito con la presente deliberazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che ne giustifichino la revisione degli importi;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, deve essere effettuato dal collegio dei revisori dei conti;

Ritenuto di dover adottare la presente deliberazione, a seguito dell'acquisizione del parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti (verbale n. 9/2022, acquisito al prot. ATER n. 0006786 del 22.7.2022);

Considerato che l'onere economico di cui trattasi trova capienza in conto competenza del bilancio di previsione 2022 sul capitolo n. 10201 "prestazioni di lavoro e relativi contributi", che presenta la necessaria disponibilità;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente dell'Ufficio Tecnico, Affari Generali e Personale

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente dell'Ufficio Amministrativo, Bilancio e Patrimonio;

Visto il parere favorevole di legittimità del Direttore F.F.;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. Di costituire, ai sensi dell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 in **€ 207.905,66**, al netto dell'importo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, pari ad **€ 72.343,75**, come dettagliato nell'Allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, dando atto che risulta rispettato il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, al netto degli incrementi di cui l'art. 67 comma 2 lett. a) e b) del CCNL del 21.05.2018;
3. Di dare atto che gli importi di cui al punto 2 trovano capienza in conto competenza del bilancio di previsione 2022 sul capitolo n. 10201 "prestazioni di lavoro e relativi contributi", che presenta la necessaria disponibilità;
4. Di dare atto che risultano già impegnate nel bilancio di previsione 2022, nei corrispondenti capitoli relativi alle spese di personale, le somme relative agli istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa, quali le progressioni economiche orizzontali, l'indennità di comparto e la retribuzione di posizione delle posizioni organizzative, e che le ulteriori spese verranno impegnate con separati provvedimenti;
5. Di dare atto che sul fondo per le risorse decentrate anno 2022, parte variabile, dovranno transitare tutti gli impegni corrisposti a titolo di compensi che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, con la conseguente rideterminazione del fondo;
6. Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2022 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;

7. Di dare atto che, con successivo provvedimento amministrativo, si procederà alla rendicontazione delle risorse decentrate dell'anno 2021, al fine di individuare le eventuali economie da riportare sull'annualità 2022;
8. Di stabilire che il presente atto sarà trasmesso alle Organizzazioni sindacali e alla RSU aziendale;
9. Di dare atto che tutta la documentazione alla quale è fatto riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente provvedimento è depositata presso l'Unità operativa "Personale", che ne curerà la conservazione nei termini di legge.
10. Di demandare ai competenti Uffici gli adempimenti conseguenti;
11. Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, stante l'urgenza di procedere con i successivi adempimenti.

Il Direttore F.F.
(Dott. Francesco D'Onofrio)

L'Amministratore Unico
(Avv. Lucrezia GUIDA)

La presente deliberazione n. ---0064/2022-- del -29/07/2022-- è stata pubblicata nell'Albo Pretorio online del sito web dell'ATER di Matera (www.atermatera.it) dal ---29/07/2022-- per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, 29/07/2022

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI

(_____)